

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3778

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANGALLI, ROSSATTINI, BIANCHINI, RAVASIO, ORSENIGO

Presentata il 21 maggio 1986

Modifica di termini di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, concernente interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e di Milano

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 agosto 1985, n. 449, ha disposto stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, per interventi di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione sugli aeroporti intercontinentali di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, da eseguire nel periodo 1984-1989.

Tale legge, assai importante per lo scopo che si prefigge, contiene per altro una serie di termini e di previsioni di scadenze che, all'atto pratico, risultano di impossibile osservanza e potrebbero vanificare la realizzazione delle opere necessarie a far giungere i nostri massimi aeroporti al livello che è richiesto per scali aerei della loro importanza.

Anzitutto appare anacronistico il periodo nel quale è previsto che le opere siano realizzate. La legge, che trae la sua

origine da un disegno di legge ad iniziativa del Ministero dei trasporti presentato nel 1983, non ha aggiornato il periodo di effettuazione dei lavori, e mantiene il riferimento agli anni 1984-1989 anche se è stata approvata, promulgata e pubblicata nell'agosto del 1985. Va pertanto previsto un più lungo periodo entro il quale i lavori debbono essere ultimati, in relazione anche alla mole degli interventi che, ad esempio, sull'aeroporto di Milano-Malpensa, porteranno alla costruzione di un nuovo sistema di piste, di un nuovo complesso terminale, di nuovi collegamenti stradali e ferroviari.

In secondo luogo è da rilevare come il secondo comma dell'articolo 4 unifichi, riferendolo alla scadenza dell'anno dall'entrata in vigore della legge, cioè all'11 settembre 1986, il termine per la presen-

tazione: del piano regolatore generale di aeroporto, dei progetti di massima, dei progetti esecutivi, tutti completi degli accertamenti di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Anche questa previsione non tiene conto che la presentazione dei progetti non può avvenire se non dopo l'approvazione del piano regolatore generale di aeroporto e successivamente alla stipula delle convenzioni di costruzione.

Si rende pertanto necessario, al fine di dare una reale concretezza allo scopo fondamentale della legge e cioè della realizzazione delle opere, prevedere tempi diversi per i diversi adempimenti, legandoli non alla data di entrata in vigore della legge, ma a quella dell'esaurimento della procedura relativa alla fase precedente a ciascuno, del quale costituisce condizione pregiudiziale.

Si tratta poi di meglio definire l'iter procedurale, onde evitare incertezze interpretative ed inutili perdite di tempo. Anche il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 22 agosto 1985, n. 449, per inizio delle espropriazioni va rivisto, legandolo non più all'entrata in vigore della legge, ma all'approvazione del piano regolatore generale.

Ciò per evitare l'inutile e dannoso contenzioso che potrebbe insorgere per l'impossibilità del suo rispetto.

V'è infine un'altra norma che va rivista, quella prevista dal comma 9 dell'articolo 4. Essa dà facoltà al Ministro di escludere dalla concessione « particolari lavori, impianti, installazioni e forniture, strettamente connessi con gli aspetti della sicurezza e dell'assistenza al volo ».

Orbene, tutti gli interventi necessari per tale tipo di infrastrutture ed impianti sono di competenza dell'Azienda autonoma per l'assistenza al volo ed al traffico aereo generale (AAAVTAG) che, in relazione alla propria legge istitutiva ed al regolamento, deve provvedervi direttamente, anche per quanto concerne il finanziamento.

Occorre, pertanto, chiaramente dare atto che gli stanziamenti di cui alla legge

22 agosto 1985, n. 449, non comprendono tali opere e che ad essi deve far fronte l'AAAVTAG in conformità alla legge istitutiva ed al regolamento di attuazione.

È allo scopo di introdurre le necessarie modifiche alla legge n. 449, onde renderla operativamente efficace, che vengono sottoposti alla vostra approvazione gli articoli qui di seguito illustrati:

L'articolo 1 è diretto a dare una realistica definizione del periodo in cui le opere vengono eseguite, prevedendo la loro conclusione in un decennio.

L'articolo 2 ha lo scopo di meglio definire i termini entro i quali vanno eseguiti gli adempimenti preliminari alla costruzione: piano regolatore generale di aeroporto e progetti, termini che, secondo l'articolo 4, comma 2, vengono tutti a scadere l'11 settembre 1986. Ciò viene fatto abrogando il citato comma e sostituendolo con una serie di disposizioni che prevedono:

la presentazione delle proposte per i nuovi piani regolatori generali o per le varianti dei piani esistenti entro l'11 settembre 1986, mantenendo per tale adempimento lo stesso termine previsto dal comma di cui si propone l'abrogazione;

la presentazione dei progetti di massima entro sei mesi dalla registrazione alla Corte dei conti del decreto che approva e rende esecutivo l'atto di concessione di costruzione. Ciò in quanto solo tale pubblicazione consente di conoscere quali saranno le opere da realizzare;

la presentazione dei progetti esecutivi nei tempi che saranno previsti, convenzionalmente, nell'atto di concessione. Infatti non è possibile procedere, degli stessi tempi, alla progettazione di massima ed esecutiva dato il volume di attività che essa richiede e dato che appare più logico evitare la concentrazione degli sforzi, anche economici, per la progettazione esecutiva di opere che, materialmente, potranno realizzarsi solo in tempi successivi, con il rischio, oltretutto, di dovere procedere al momento della realizzazione, a varianti imposte dall'evolu-

zione delle tecniche e delle pratiche operative.

Con le modifiche che si propongono con tale articolo, vengono meglio precisati gli *iter* per l'ottenimento degli accertamenti di conformità, che essendo l'atto finale della procedura per la realizzazione delle opere, sostituendosi per effetto degli articoli 81 ed 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla concessione edilizia sindacale, debbono essere preceduti, non invece seguiti, dalla approvazione del progetto da parte del Ministero dei trasporti.

L'articolo 3 è proposto per modificare il termine entro il quale vanno iniziate le procedure per le espropriazioni, prevedendo che, invece di fissarlo nell'anno

dall'entrata in vigore della legge 22 agosto 1985, n. 449, ciò che sarebbe quanto mai problematico, sia stabilito con riferimento all'approvazione del piano regolatore generale di aeroporto o sua variante.

L'articolo 4 ribadisce che le opere, gli impianti, le installazioni e le forniture connessi con gli aspetti della sicurezza e dell'assistenza al volo non sono coperti dal finanziamento di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, e che ad essi farà fronte l'AAAVTAG in conformità della legge istitutiva e del regolamento di attuazione.

Conseguentemente viene abrogato il nono comma dell'articolo 4 della legge 22 agosto 1985, n. 449, che non ha una sua giustificazione logica.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il periodo 1984-1989 previsto dall'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, per l'effettuazione delle opere da realizzarsi nel quadro dei piani regolatori generali di aeroporto o varianti di essi, approvati ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, è fissato in dieci anni.

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è sostituito dal seguente:

« Le proposte per i nuovi piani regolatori generali d'aeroporto o per le varianti dei piani esistenti sono presentati per l'approvazione del Ministero dei trasporti entro il termine massimo dell'11 settembre 1986.

I progetti di massima delle opere previste nel piano regolatore generale d'aeroporto o nelle varianti di piano approvati sono presentati per l'approvazione al Ministero dei trasporti entro sei mesi dalla registrazione alla Corte dei conti del decreto che approva e rende esecutivo l'atto di concessione di cui al terzo comma.

I progetti esecutivi delle medesime opere, previsti dall'atto di concessione, sono presentati al Ministero dei trasporti per l'approvazione entro i termini stabiliti dall'atto di concessione.

L'accertamento di conformità di cui al combinato disposto degli articoli 81 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, intercorre successivamente all'approvazione dei progetti delle singole opere dal Ministero dei trasporti.

La regione interessata esprime il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Ministero dei trasporti. In difetto si intende emesso un parere favorevole ».

ART. 3.

1. Il decimo comma dell'articolo 4 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è sostituito dal seguente:

« Le espropriazioni necessarie in dipendenza dell'ampliamento degli aeroporti di Roma e di Milano debbono essere iniziate entro un anno dall'approvazione del piano regolatore generale o sua variante ».

ART. 4.

1. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, non comprendono le opere, gli impianti, le installazioni e le forniture connessi con gli aspetti della sicurezza e dell'assistenza al volo, cui fa fronte l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale a termini della legge 23 maggio 1980, n. 242, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è abrogato.